

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 9 febbraio 2015)

Relatore di maggioranza: PAOLO PERAZZOLI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27

“NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

sulle proposte di legge:

- N. 141** a iniziativa dei Consiglieri Latini, Malaspina, Foschi, Ciriaci, Cardogna, Bucciarelli, Giorgi, Pieroni, Binci, Zaffini, Marinelli, Romagnoli, Ortenzi, Eusebi, Perazzoli, Giancarli
presentata in data 13 ottobre 2011
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27
- N. 209** a iniziativa del Consigliere Solazzi
presentata in data 7 giugno 2012
NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- N. 219** a iniziativa dei Consiglieri Giorgi, Eusebi
presentata in data 27 giugno 2012
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 "NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE"

- N. 300** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 4 aprile 2013
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 “NORME PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”
- N. 347** a iniziativa dei Consiglieri Perazzoli, Bellabarba, Sciapichetti
presentata in data 10 luglio 2013
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27: “NORME PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”
- N. 439** a iniziativa del Consigliere Pieroni
presentata in data 5 settembre 2014
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 “NORME PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”
-

(Abbinata ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)

RELAZIONE ORALE

Testo unificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è abrogato.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 27/2004)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis (Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere, di Presidente della Giunta e di assessore regionale)

1. I soggetti diversi dai consiglieri regionali possono assumere la carica di assessore regionale solo se in possesso delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

2. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo mandato, chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive.

3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 e fino all'entrata in vigore di un'apposita legge regionale, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e agli assessori regionali, si applicano le norme sull'incandidabilità, l'ineleggibilità e l'incompatibilità previste dalla legislazione nazionale vigente.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 27/2004)

1. L'articolo 4 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da trenta consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.

2. Trenta seggi di consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali; il seggio del Presidente è attribuito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d).”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 27/2004 la parola: “quarantadue” è sostituita dalla parola: “trenta”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 27/2004)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 27/2004, è sostituito dal seguente: "Le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo, in un'unica giornata, nel periodo che intercorre tra il quindicesimo giorno precedente e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del Consiglio, determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:

"1 bis. Le operazioni di votazione si svolgono di domenica dalle ore 7 alle ore 23."

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 27/2004 la parola: "sessanta" è sostituita dalla parola: "cinquantacinque".

4. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 27/2004 le parole: "il direttore del dipartimento" sono sostituite dalle parole: "il dirigente".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 27/2004 dopo le parole: "ad un terzo" sono aggiunte le seguenti: "con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore".

2. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

"6. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore."

Art. 7

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 27/2004)

1. Alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 le parole: "notoriamente" e "tradizionalmente" sono soppresse.

2. Dopo il numero 3) della lettera d) del comma 8 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004, le parole: "La normativa di cui alla presente lettera d) non si applica alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in quello europeo." sono soppresse.

Art. 8

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 27/2004 le parole: "a mezzo di corriere speciale," sono soppresse.

Art. 9

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 27/2004 le parole: "di cui agli articoli 42, 43 e 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570" sono sostituite dalle parole: "indicate all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale)".

Art. 10

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 27/2004)

1. Alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 27/2004, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alla coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale regionale vengono assegnati i seguenti seggi, ove la stessa, con le procedure di cui al periodo precedente, non ne abbia già conseguito un numero pari o superiore:

- 1) n. 18 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 40% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
- 2) n. 17 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 37% ed inferiore al 40% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
- 3) n. 16 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 34% ed inferiore al 37% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
- 4) n. 15 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale inferiore al 34% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni.

Il calcolo della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) è effettuato tenendo conto dei risultati ottenuti da tutte le coalizioni che hanno partecipato alle elezioni.

I seggi che residuano dalle operazioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di

cui al primo periodo della presente lettera g);”.

Art. 11

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3 bis della l.r. 27/2004, nel testo introdotto dall'articolo 2 di questa legge, si applica avuto riguardo alle legislature successive a quella di entrata in vigore di questa legge.

Art. 12

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Proposta di legge n. 141

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Malaspina, Foschi, Ciriaci, Cardogna, Bucciarelli, Giorgi, Pieroni, Binci, Zaffini, Marinelli, Romagnoli, Ortenzi, Eusebi, Perazzoli, Giancarli
presentata in data 13 ottobre 2011

Art. 1

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale) è sostituito dal seguente:

“6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, ciascuna deve riguardare, rispettivamente, un candidato di genere maschile e un candidato di genere femminile, compresi nella lista stessa. L'espressione delle preferenze per candidati dello stesso genere comporta l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.”.

Proposta di legge n. 209
a iniziativa del Consigliere Solazzi
presentata in data 7 giugno 2012

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

*(Elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Giunta regionale)*

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito ai candidati che si sono presentati alle elezioni secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

3. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

4. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

Art. 3

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili alla carica di Consigliere regionale i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni e siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia nella cui circo-

scrizione elettorale si presentano come candidati.

2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta regionale i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni e siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione.

3. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge, fino a quando la Regione non avrà provveduto, con propria legge, a determinare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per i Consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta, si applicano le norme su l'ineleggibilità e l'incompatibilità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da trenta Consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.

2. Ventinove seggi di Consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 6.

3. Un seggio è attribuito al candidato Presidente della Giunta che ha ricevuto la maggiore cifra elettorale ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera b); un altro seggio è attribuito al candidato Presidente della Giunta regionale che ha ricevuto la seconda cifra elettorale, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera c).

Art. 5

(Durata in carica)

1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I Consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione.

Art. 6

(Circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.

2. La ripartizione dei ventinove seggi di cui all'articolo 4, comma 2, tra le circoscrizioni, è

effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei seggi, ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

TITOLO II

Procedimento elettorale

Art. 7

(Indizioni delle elezioni)

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica ed hanno luogo nel periodo che intercorre dalla seconda domenica precedente alla sesta domenica successiva alla scadenza del Consiglio, determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Nei casi di cessazione anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dalla cessazione stessa.

2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato almeno sessanta giorni prima del giorno delle elezioni.

3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione provinciale.

4. Il decreto è comunicato immediatamente:

- a) ai sindaci dei Comuni della Regione, che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- b) ai presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di provincia della Regione;
- c) al presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;
- d) ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

5. Successivamente all'indizione delle elezioni, il direttore del dipartimento della Giunta competente in materia, emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 8

(Ufficio centrale circoscrizionale e regionale)

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 108/1968.

Art. 9

(Requisiti per la presentazione delle candidature alla carica di Consigliere regionale e di Presidente della Giunta regionale)

1. Sono ammessi alla presentazione delle candidature alla carica di Consigliere regionale e di Presidente della Giunta regionale i soggetti che risultino in possesso, rispettivamente, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 e che:

- a) non abbiano ricevuto una sentenza irrevocabile di condanna per un reato punito dalla legge con la pena della reclusione o dell'arresto in via esclusiva;
- b) non abbiano ricevuto una citazione diretta a giudizio o un decreto che dispone il giudizio per uno dei reati di cui alla lettera a);
- c) non versino nelle condizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ciascuna candidatura a Consigliere regionale può essere collegata ad un solo partito o ad un solo movimento politico organizzato su base provinciale; può altresì essere collegata ad un solo candidato alla carica di Presidente della Giunta.

3. Ciascuna candidatura a Presidente della Giunta regionale può essere collegata a più partiti o movimenti politici organizzati su base regionale; deve essere collegata, a pena d'invalidità, ad almeno quattro candidati alla carica di Consigliere regionale per ciascuna circoscrizione provinciale.

4. Le candidature alla carica di Consigliere regionale e di Presidente della Giunta regionale sono presentate secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11.

Art. 10

(Presentazione delle candidature alla carica di Consigliere regionale)

1. Le candidature alla carica di Consigliere regionale sono presentate in ogni circoscrizione elettorale provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge 108/1968 presso la cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Le candidature sono sottoscritte da almeno 100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Co-

muni compresi nella stessa circoscrizione elettorale provinciale.

3. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, l'indicazione del partito o movimento politico e del candidato Presidente a cui il candidato a Consigliere sia eventualmente collegato, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120. Deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autentiche a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nei venti giorni precedenti al termine di presentazione delle candidature, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori aventi diritto la possibilità di sottoscrivere celermente le candidature a Consigliere regionale e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 11, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura rispettivamente a consigliere regionale e a Presidente della Giunta; lo stesso elettore può sottoscrivere una candidatura a Consigliere regionale e una candidatura a Presidente della Giunta, anche diverso da quello a cui sia eventualmente collegato il candidato Consigliere prescelto.

6. E' consentito, a pena d'inammissibilità, presentare la candidatura a Consigliere regionale in una sola circoscrizione elettorale, e precisamente in quella nella quale è compreso il comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato. Non è consentito presentare la propria candidatura a Consigliere regionale e a Presidente della Giunta regionale. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione dei candidati, invia le candidature stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle dodici ore successive, cancella le candidature a Consigliere regionale non conformi a quanto

previsto dal presente comma, e trasmette le proprie determinazioni agli Uffici centrali circoscrizionali.

7. Alle candidature sono allegati:

- a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione provinciale. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere le esplicite dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9; essa può altresì contenere le dichiarazioni:
 - 1) di eventuale collegamento con un partito o un movimento politico organizzato su base provinciale; in tale caso accanto alla candidatura potrà essere apposto il nome o la sigla del partito o un movimento politico;
 - 2) di eventuale collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta;
- c) un breve curriculum vitae redatto sulla base di un modulo predisposto dagli uffici regionali ai sensi del comma 5 dell'articolo 7;
- d) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della provincia;
- e) il certificato di nascita del candidato o idonea documentazione sostitutiva;
- f) nell'ipotesi di cui al numero 1) della lettera b), la dichiarazione di accettazione del collegamento sottoscritta dal rappresentante legale provinciale del partito o movimento politico con firma autenticata a norma del comma 3 ;
- g) nell'ipotesi di cui al numero 2) della lettera b), la dichiarazione di accettazione del collegamento sottoscritta dal candidato Presidente della Giunta regionale con firma autenticata a norma del comma 3.

8. L'Ufficio centrale circoscrizionale in mancanza delle dichiarazioni di accettazione provviste dei requisiti di cui alle lettere e) e f) del comma 7, non ammette i collegamenti indicati dal candidato.

9. La presentazione della candidatura, unitamente alle sottoscrizioni di cui al comma 2 e

alla documentazione di cui al comma 7, è effettuata dal candidato stesso nei termini previsti al comma 1.

10. All'atto della presentazione il candidato può nominare due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 11

(Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta)

1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è presentata presso la cancelleria della Corte d'appello di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 108/1968, entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1, ed è sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione non inferiore a 1.000.

2. La firma degli elettori è fatta su un modulo recante il nome e cognome, luogo e data di nascita del candidato Presidente della Giunta, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma degli elettori è autenticata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3.

3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 5. Ai fini dell'ammissibilità della candidatura si applica altresì quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, secondo periodo.

4. Alla candidatura sono allegati:

- a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'articolo 10, comma 3. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura può contenere la dichiarazione di eventuale collegamento con partiti o movimenti politici organizzati su base regionale. Essa deve in ogni caso contenere l'esplicita dichiarazione:
 - 1) di collegamento, a pena d'inammissibilità, con almeno quattro candidati a Consigliere

- regionale per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale. La dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dagli stessi candidati a consigliere regionale;
- 2) essere nelle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9;
 - c) un breve curriculum vitae redatto sulla base di un modulo predisposto dagli uffici regionali ai sensi del comma 5 dell'articolo 7;
 - d) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della regione;
 - e) il certificato di nascita del candidato o idonea documentazione sostitutiva;
 - f) nell' ipotesi di cui al numero 1) della lettera b), dichiarazione di accettazione del collegamento da parte dei quattro candidati a Consigliere regionale di ciascuna circoscrizione provinciale, con firma autenticata a norma del comma 3 dell'articolo 10, a pena d'inammissibilità;
 - g) nell' ipotesi di collegamento con partiti o movimenti politici, dichiarazione di accettazione del collegamento sottoscritta dai rappresentanti legali regionali dei partiti o movimenti politici stessi, con firma autenticata a norma del comma 3 dell'articolo 10; in mancanza non è ammesso il collegamento.

5. La presentazione della candidatura a presidente della Giunta regionale, unitamente alle sottoscrizioni di cui ai commi 2 e 3 e alla documentazione di cui al comma 4, è effettuata dal candidato stesso nei termini previsti al comma 1.

6. All'atto della presentazione della candidatura il candidato può nominare due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale .

Art. 12

(Esame ed ammissione delle candidature a Consigliere regionale. Ricorsi)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature a Consigliere regionale:

- a) verifica se le candidature siano state presentate nei termini, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito, e dispone l'eliminazione delle candidature che non corrispondano a tali condizioni;
- b) dispone l'eliminazione dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa

non è completa a norma dell'articolo 10, comma 7, lettera b);

- c) dispone l'eliminazione dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza dei provvedimenti penali indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 ;
- d) dispone l'eliminazione dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della provincia;
- e) dispone l'eliminazione dei candidati che risultino collegati con più di un partito o movimento politico o con più di un candidato Presidente della Giunta regionale.

2. Ciascun candidato, anche attraverso i propri delegati, può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i candidati o i loro delegati, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai candidati o ai loro delegati e all'Ufficio centrale regionale.

5. Contro le decisioni di eliminazione di candidati, gli interessati, anche attraverso i propri delegati, possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

7. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 13

(Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta. Ricorsi)

1. L'Ufficio centrale regionale, il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta:

- a) verifica se le candidature sono conformi a

quanto previsto dall'articolo 11 e dispone l'eliminazione delle candidature che non rispondano a tali disposizioni;

- b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza dei provvedimenti penali indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 ;
- c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o non compiano il diciottesimo anno di età al primo giorno delle elezioni o per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- d) elimina i candidati che non siano collegati con almeno quattro candidati a Consigliere regionale in ciascuna circoscrizione provinciale;
- e) elimina i candidati che abbiano presentato la propria candidatura anche alla carica di Consigliere regionale in una delle circoscrizioni elettorali provinciali.

2. I candidati o i loro delegati possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.

3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i candidati o i loro delegati ed ammettere nuovi documenti, e per deliberare seduta stante. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai candidati o loro delegati ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

4. Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammesso reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale. Il reclamo è presentato dal candidato o dai suoi delegati, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. L'ufficio decide nel giorno successivo. Le decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai candidati o loro delegati ed agli uffici centrali circoscrizionali.

5. Decorsi i termini di cui al comma 4, l'Ufficio centrale regionale forma l'elenco in ordine alfabetico dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, assegnando un numero progressivo a fianco di ciascun cognome e nome e apponendo il nome o le sigle dei partiti o movimenti politici con i quali sia stato realizzato il collegamento.

6. L'elenco formato ai sensi del comma 5 è trasmesso agli Uffici centrali circoscrizionali ed è pubblicato, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato, in un apposito sito internet a cura dell'Ufficio centrale regionale.

Art. 14

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle candidature. Manifesto dei candidati e schede per la votazione)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale attende il decorso dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui all'articolo 12, comma 5, e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale; attende inoltre il decorso dei termini per le procedure e le decisioni sui reclami di cui all'articolo 13, comma 4. Immediatamente dopo compie le seguenti operazioni:

- a) raggruppa i candidati a Consigliere regionale per ordine alfabetico, assegnando un numero progressivo a fianco del cognome e nome, apponendo a fianco l'eventuale nome o sigla del partito o movimento politico e il nome e cognome del candidato Presidente con il quale si è effettuato il collegamento;
- b) comunica ai candidati o ai loro delegati le definitive determinazioni adottate.

2. L'elenco dei candidati ammessi alla competizione elettorale, formato secondo quanto previsto alla lettera a) del comma 1, riarticolato sia per partito o movimento politico, che per candidato Presidente della Giunta con cui si è realizzato il collegamento, unitamente al curriculum vitae di ciascuno di essi, è pubblicato in un apposito sito internet a cura dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

3. Per la stampa dei manifesti dei candidati, per l'affissione degli stessi, nonché per la stampa delle schede elettorali si procede secondo le modalità di cui all'articolo 11, primo comma, numeri 4 e 5, della legge 108/1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le schede sono realizzate con le modalità di cui all'articolo 16 e all'allegato A alla presente legge.

Art. 15

(Norme speciali per gli elettori)

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

3. Gli elettori degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del Testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 10 del d.p.r. 8 settembre 2000, n. 299.

Art. 16

(Scheda elettorale e modalità di votazione)

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca sulla parte sinistra, dedicata all'elezione del Consiglio regionale, un apposito rettangolo con una riga in mezzo, nella quale deve essere indicato il cognome del candidato alla carica di Consigliere regionale prescelto, ovvero il cognome e nome del candidato, ove sussistano più candidati con lo stesso cognome. In caso di perfetta omonimia, accanto al cognome e nome, deve essere apposta la data di nascita del candidato prescelto.

3. La scheda reca nella parte destra, dedicata all'elezione del Presidente della Giunta regionale, un apposito rettangolo con una riga in mezzo, nella quale deve essere indicato il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Si applicano le altre disposizioni indicate al comma 2.

4. Le schede di votazione sono realizzate secondo il modello descritto nell'allegato A alla presente legge.

5. L'elettore può esprimere soltanto il voto per il candidato Presidente, senza alcun voto per un candidato al Consiglio regionale, o soltanto il voto per un candidato al Consiglio regionale; l'elettore può altresì esprimere il voto per un candidato Consigliere e per un candidato Presidente, anche non collegato al candidato Consigliere votato.

6. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per un candidato Consigliere regionale, il voto non si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente eventualmente collegato al candidato.

Art. 17

(Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale)

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presi-

dente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

Art. 18

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2, della legge 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 7.

3. Compite le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato a Consigliere regionale. La cifra elettorale individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti validi espressi, nelle singole sezioni della circoscrizione, a favore del candidato, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b);
- b) forma la graduatoria dei candidati a Consigliere regionale, a seconda delle rispettive cifre individuali, a partire da coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, individuando i candidati utilmente collocati nella stessa , avuto riguardo al numero di seggi assegnati

- a ciascuna circoscrizione. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età;
- c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun candidato Presidente della Giunta. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti validi espressi, nelle singole sezioni della circoscrizione, a favore di ciascun candidato Presidente della Giunta, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b);
- d) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascun candidato Presidente della Giunta, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essi attribuite ai sensi del comma 3, lettera c);
- b) stabilisce quale candidato Presidente della Giunta abbia la maggior cifra elettorale regionale. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta ed a consigliere regionale tale candidato;
- c) stabilisce quale candidato Presidente della Giunta abbia ottenuto la seconda cifra elettorale; il presidente dell'Ufficio centrale regionale proclama quindi eletto alla carica di consigliere regionale tale candidato;
- d) verifica se tra i candidati Consiglieri regionali, che risultano utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3, lettera b), ne risultano almeno 15 collegati al Presidente della Giunta vincente;
- e) se la verifica di cui alla lettera d) dà esito positivo, ne dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali al fine della proclamazione alla carica di Consigliere regionale dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3, lettera b), in numero corrispondente ai seggi spettanti a ciascuna circoscrizione;
- f) se la verifica di cui alla lettera d) dà esito negativo al fine dell'assegnazione di n. 15 seggi ai candidati consiglieri collegati al Presidente vincente, compie le seguenti operazioni:
- 1) individua i candidati collegati al Presidente vincente già utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3, lettera b), aventi comunque diritto alla proclamazione;
 - 2) individua conseguentemente il numero dei seggi mancanti al raggiungimento di n. 15 spettanti ai candidati Consiglieri collegati al Presidente della Giunta vincente;

- 3) moltiplica per cento i voti riportati da ciascun candidato Consigliere non collegato al Presidente vincente, utilmente collocato nelle graduatorie di cui al comma 3, lettera b), al fine dell'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, e divide i risultati così ottenuti per il totale dei voti validi espressi nelle rispettive circoscrizioni elettorali a favore dei candidati Consiglieri. A seguito di questa operazione sono individuati i valori percentuali dei risultati elettorali di ciascun candidato Consigliere non collegato al Presidente vincente, in rapporto all'insieme dei voti validi espressi in ciascuna circoscrizione elettorale a favore dei candidati Consiglieri regionali;
- 4) forma una graduatoria decrescente dei valori percentuali di cui al numero 3) della lettera f) e individua i candidati collocati nella stessa che hanno riportato i valori percentuali inferiori, in numero corrispondente al numero dei seggi di cui al numero 2) della lettera f);
- 5) individua le circoscrizioni elettorali nelle quali si dovrà disporre l'assegnazione del numero di seggi di cui al numero 2) della lettera f), in coincidenza con quelle di appartenenza dei candidati di cui al numero 4) della lettera f);
- g) dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali delle operazioni compiute ai sensi delle lettere b) e c); comunica altresì al fine della proclamazione dei Consiglieri regionali aventi diritto da parte degli Uffici centrali circoscrizionali, le operazioni compiute ai sensi delle lettere d), e) ed f) indicando in quest'ultimo caso i candidati collegati al Presidente vincente di cui al numero 1) della lettera f), quelli non collegati al Presidente vincente collocati nei primi quattordici posti della graduatoria di cui al numero 4) della lettera f) e i seggi da assegnare ai candidati collegati al Presidente vincente ai sensi del numero 5) della lettera f).

5. Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 4, procede alla proclamazione alla carica di Consigliere regionale dei candidati aventi diritto. In particolare ai fini dell'assegnazione dei seggi di cui al numero 5) della lettera f) del comma 4, proclama eletti consiglieri regionali i candidati collegati con il Presidente vincente che hanno ottenuto, dopo quelli da proclamare ai sensi del numero 1) della lettera f) del comma 4, la maggiore cifra individuale nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3.

6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è trasmesso alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; il terzo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 19
(Surrogazioni)

1. Ove rimanga vacante, per qualsiasi causa, un seggio di Consigliere regionale collegato al Presidente della Giunta, lo stesso è attribuito al candidato collegato al Presidente stesso che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della stessa circoscrizione. Ove rimanga vacante, per qualsiasi causa, un seggio di consigliere regionale non collegato al Presidente della Giunta, lo stesso è attribuito al candidato non collegato al Presidente stesso che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della stessa circoscrizione.

2. Nel caso in cui si renda necessario sostituire per qualsiasi causa il Consigliere candidato Presidente della Giunta che ha conseguito la seconda cifra elettorale, il relativo seggio è attribuito alla circoscrizione elettorale a cui spetterebbe un ulteriore seggio rispetto a quelli già attribuiti ai sensi del comma 2 dell'art. 6, effettuando il relativo calcolo sulla base della normativa predetta e considerando di dover ripartire trenta seggi. In tale circoscrizione il seggio aggiunto è attribuito al candidato collegato al candidato Presidente che ha conseguito la seconda cifra elettorale che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della stessa circoscrizione. In mancanza

di candidati ad esso collegati, il seggio è attribuito al candidato non collegato al Presidente della Giunta in carica che segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della stessa circoscrizione.

Art. 20
(Supplenza)

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 19.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 19.

TITOLO III
Convalida e contenzioso

Art. 21
(Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale è riservata, secondo le norme del suo regolamento interno, la convalida della elezione dei propri componenti compreso il Presidente della Giunta.

2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

3. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

5. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 22
(Ricorsi)

1. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 e le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 108/1968.

TITOLO IV
Norme finali e transitorie

Art. 23
(Spese)

1. Per le spese relative alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni previste dalla legge 108/1968 e dalla successiva legislazione statale vigente in materia.

2. Per la determinazione dei compensi dei componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese elettorali sostenute dai candidati si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della normativa statale vigente.

Art. 24
(Norme finali e abrogazioni)

1. Il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione della presente legge.

2. E' abrogata la legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27.

Art. 25
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Proposta di legge n. 219

a iniziativa dei Consiglieri Giorgi, Eusebi
presentata in data 27 giugno 2012

Art. 1

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le seguenti parole: "dei seggi assegnati alla circoscrizione" sono soppresse.

2. Dopo il comma 6 dell' articolo 9 della l.r. 27/2004 è aggiunto il seguente:

"6bis. In ogni lista provinciale almeno un terzo dei candidati deve essere rappresentato da soggetti di età pari od inferiore a trentacinque anni."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 27/2004)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 12 della l.r. 27/2004 dopo le parole: "e rispettino la disposizione di cui all' articolo 9, comma 6" sono aggiunte le seguenti: "e 6 bis".

Proposta di legge n. 300
a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 4 aprile 2013

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 27/2004)

1. L'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Composizione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da trenta Consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.

2. I trenta seggi di Consigliere sono attribuiti nelle circoscrizioni provinciali; il seggio del Presidente è attribuito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a), b) e d).”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“2. La ripartizione dei trenta seggi indicati al comma 2 dell'articolo 4 tra le circoscrizioni provinciali è effettuata dividendo il numero degli abitanti di ciascuna provincia, quale risulta dall'ultimo censimento della popolazione, successivamente per 1, 2, 3, 4, ... formando una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 27/2004, così come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

“2 bis. I seggi sono assegnati a ciascuna circoscrizione provinciale scegliendo tra i quozienti indicati al comma 2, i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da attribuire, fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.”.

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di modifica statutaria: “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1”, di cui alla deliberazione legislativa statutaria approvata dall'Assemblea legislativa in seconda votazione in data 11 dicembre 2012.

Proposta di legge n. 347

a iniziativa dei Consiglieri Perazzoli,
Bellabarba, Sciapichetti
presentata in data 10 luglio 2013

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) la parola: "42" è sostituita dalla seguente: "trenta".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 27/2004 la parola: "quarantadue" è sostituita dalla seguente: "trenta".

Art. 2

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 27/2004 la parola: "quarantadue" è sostituita dalla seguente: "trenta".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 le parole: "da una riga riservata all'eventuale indicazione della preferenza" sono sostituite dalla seguenti: "da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze".

2. Al comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 le parole: "e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" sono sostituite dalle seguenti: "e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno o di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza".

Art. 4

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 27/2004)

1. Alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 27/2004 la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto".

Art. 5

(Modifiche all'allegato A della l.r. 27/2004)

1. Nel secondo periodo della descrizione del-

l'Allegato A della l.r. 27/2004 le parole: "una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza" sono sostituite dalla seguenti: "due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione degli eventuali voti di preferenza".

2. Nel sesto periodo della descrizione dell'Allegato A della l.r. 27/2004 le parole: "la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze".

3. L'esemplificazione grafica della parte interna dell'Allegato A della l.r. 27/2004 è sostituita dalla seguente:

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
della REGIONE MARCHE**

.....
(data della votazione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

di
(denominazione della Provincia)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

BOLLO
DELLA
SEZIONE

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PAR																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="padding: 5px;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="padding: 5px;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="padding: 5px;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p> </td> </tr> </table>		<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>		<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>		<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> </table>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>		<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>		<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="padding: 5px;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="padding: 5px;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="padding: 5px;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="padding: 5px;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="padding: 5px;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="padding: 5px;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="padding: 5px;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p> </td> </tr> </table>		<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>		<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>		<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>		<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>		<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>		<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>		<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>	<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>
	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>																												
	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>																												
	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>																												
<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>																													
<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>																													
<p>NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>																													
	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>																												
	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>																												
	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>																												
	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>																												
	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>																												
	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>																												
	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Voti di preferenza</p>																												

Proposta di legge n. 439
a iniziativa del Consigliere Pieroni
presentata in data 5 settembre 2014

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

“2. La carica di Presidente della Giunta non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Fino all'entrata in vigore di apposita legge regionale in materia, si applicano inoltre ai consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale le norme su incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa nazionale vigente.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non discendono nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.